



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2011/0038(COD)

14.6.2011

EMENDAMENTI 30 - 50

Progetto di parere
Hans-Peter Martin
(PE464.798v01-00)

Modifica delle direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese

Proposta di direttiva
(COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD))

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 30
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le imprese si espandono sempre di più oltre i confini nazionali approfittando delle opportunità offerte loro dal mercato interno. I gruppi transfrontalieri come pure le numerose operazioni di ristrutturazione, quali fusioni e scissioni, vedono coinvolte società di diversi Stati membri. Di conseguenza, si assiste ad una crescente richiesta di accesso alle informazioni sulle società in un contesto transfrontaliero. Non è tuttavia sempre facile ottenere informazioni ufficiali sulle società a partire da un altro Stato membro.

Emendamento

(1) Le imprese si espandono sempre di più oltre i confini nazionali approfittando delle opportunità offerte loro dal mercato interno. I gruppi transfrontalieri come pure le numerose operazioni di ristrutturazione, quali fusioni e scissioni, vedono coinvolte società di diversi Stati membri. Di conseguenza, si assiste ad una crescente richiesta di accesso alle informazioni sulle società in un contesto transfrontaliero. Non è tuttavia sempre facile ottenere informazioni ufficiali sulle società a partire da un altro Stato membro. ***Un migliore accesso a informazioni aggiornate e attendibili sulle imprese potrebbe generare maggiore fiducia nel mercato e migliorare la trasparenza di quest'ultimo, aiutare la ripresa e accrescere la competitività delle imprese europee.***

Or. It

Emendamento 31
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato stabilisce l'elenco degli atti e delle

Emendamento

(2) L'undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato stabilisce l'elenco degli atti e delle

indicazioni che le imprese devono rendere pubblici nel registro della loro succursale. I registri non hanno tuttavia alcun obbligo giuridico di scambiare dati relativi alle succursali estere. Ciò si traduce in incertezza del diritto per i terzi del paese della succursale il cui registro non riporti cambiamenti importanti sopravvenuti presso la società.

indicazioni che le imprese devono rendere pubblici nel registro della loro succursale. I registri non hanno tuttavia alcun obbligo giuridico di scambiare dati relativi alle succursali estere. Ciò si traduce in incertezza del diritto per i terzi del paese della succursale il cui registro non riporti cambiamenti importanti sopravvenuti presso la società. ***L'attuale cooperazione tra i registri non è pertanto sufficiente a soddisfare il bisogno di informazioni che comporta l'attività d'impresa all'interno del mercato unico. Inoltre, un'efficace cooperazione transfrontaliera tra i registri è essenziale per un corretto funzionamento di tale mercato.***

Or. It

Emendamento 32 **Zigmantas Balčytis**

Proposta di direttiva – atto modificativo **Considerando 3**

Testo della Commissione

(3) Operazioni quali le fusioni transfrontaliere o i trasferimenti di sede sociale hanno reso necessaria la cooperazione giornaliera tra i registri delle imprese. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali rende obbligatoria la cooperazione transfrontaliera tra i registri. Non esistono tuttavia canali consolidati di comunicazione che permettano di accelerare le procedure, contribuiscano a superare le barriere linguistiche e migliorino la certezza del diritto.

Emendamento

(3) Operazioni quali le fusioni transfrontaliere o i trasferimenti di sede sociale hanno reso necessaria la cooperazione giornaliera tra i registri delle imprese. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali rende obbligatoria la cooperazione transfrontaliera tra i registri. Non esistono tuttavia canali consolidati di comunicazione ***né una cooperazione transfrontaliera effettiva*** che permettano di accelerare le procedure, contribuiscano a superare le barriere linguistiche e migliorino la certezza del diritto ***e la trasparenza.***

Or. en

Emendamento 33
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Operazioni quali le fusioni transfrontaliere o i trasferimenti di sede sociale hanno reso necessaria la cooperazione giornaliera tra i registri delle imprese. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali rende obbligatoria la cooperazione transfrontaliera tra i registri. Non esistono tuttavia canali consolidati di comunicazione che permettano di accelerare le procedure, contribuiscano a superare le barriere linguistiche e migliorino la certezza del diritto.

Emendamento

(3) Operazioni quali le fusioni transfrontaliere o i trasferimenti di sede sociale hanno reso necessaria la cooperazione giornaliera tra i registri delle imprese. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali rende obbligatoria la cooperazione transfrontaliera tra i registri. Non esistono tuttavia canali consolidati di comunicazione che permettano di accelerare le procedure, contribuiscano a superare le barriere linguistiche e migliorino la certezza del diritto.
L'istituzione di canali di questo tipo ridurrebbe altresì i costi sostenuti dalle imprese che esercitano la loro attività in più paesi.

Or. It

Emendamento 34
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del

Emendamento

(4) La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del

trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi garantisce, fra l'altro, che tutti gli atti e le indicazioni contenuti in un registro siano consultabili in formato cartaceo o elettronicamente. Tanto i privati quanto le imprese devono tuttavia ancora effettuare le loro ricerche paese per paese, specialmente perché l'attuale cooperazione volontaria tra registri non si è dimostrata sufficiente.

trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi garantisce, fra l'altro, che tutti gli atti e le indicazioni contenuti in un registro siano consultabili in formato cartaceo o elettronicamente. Tanto i privati quanto le imprese devono tuttavia ancora effettuare le loro ricerche paese per paese, specialmente perché l'attuale cooperazione volontaria tra registri non si è dimostrata sufficiente. ***È necessario garantire la cooperazione transfrontaliera e l'interoperabilità dei registri in tutta l'Unione europea.***

Or. It

Emendamento 35 **Juozas Imbrasas**

Proposta di direttiva **Considerando 5**

Testo della Commissione

(5) Nella comunicazione della Commissione sull'"Atto per il mercato unico", l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese viene presentata come una delle soluzioni per creare un ambiente giuridico e fiscale più favorevole alle imprese. Essa dovrebbe contribuire a rafforzare la competitività delle imprese europee riducendo gli oneri amministrativi e rafforzando la certezza del diritto, favorendo così l'uscita dalla crisi, che è una delle priorità dell'agenda "Europa 2020". Facendo uso delle innovazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, essa dovrebbe inoltre migliorare la comunicazione transfrontaliera tra i registri delle imprese.

Emendamento

(5) Nella comunicazione della Commissione sull'"Atto per il mercato unico", l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese viene presentata come una delle soluzioni per creare un ambiente giuridico e fiscale più favorevole alle imprese. Essa dovrebbe contribuire a rafforzare la competitività delle imprese europee riducendo gli oneri amministrativi e rafforzando la certezza del diritto ***e la trasparenza***, favorendo così l'uscita dalla crisi, che è una delle priorità dell'agenda "Europa 2020". Facendo uso delle innovazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, essa dovrebbe inoltre migliorare la comunicazione transfrontaliera tra i registri delle imprese ***e facilitare l'accesso transfrontaliero a informazioni ufficiali sulle imprese attraverso la creazione di una rete elettronica dei registri e la definizione di***

un numero minimo comune di informazioni aggiornate da mettere a disposizione elettronicamente a terzi in ogni Stato membro.

Or. It

Emendamento 36
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nella comunicazione della Commissione sull'"Atto per il mercato unico", l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese viene presentata come una delle soluzioni per creare un ambiente giuridico e fiscale più favorevole alle imprese. Essa dovrebbe contribuire a rinforzare la competitività delle imprese europee riducendo gli oneri amministrativi e rafforzando la certezza del diritto, favorendo così l'uscita dalla crisi, che è una delle priorità dell'agenda "Europa 2020". Facendo uso delle innovazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, essa dovrebbe inoltre migliorare la comunicazione transfrontaliera tra i registri delle imprese.

Emendamento

(5) Nella comunicazione della Commissione sull'"Atto per il mercato unico", l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese viene presentata come una delle soluzioni per creare un ambiente giuridico e fiscale più favorevole alle imprese, ***nonché per favorire un progresso economico e sociale armonioso ed equilibrato***. Essa dovrebbe contribuire a rinforzare la competitività delle imprese europee, ***segnatamente quella delle piccole e medie imprese***, riducendo gli oneri amministrativi e rafforzando la certezza del diritto, favorendo così l'uscita dalla crisi, che è una delle priorità dell'agenda "Europa 2020". Facendo uso delle innovazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, essa dovrebbe inoltre migliorare la comunicazione transfrontaliera tra i registri delle imprese ***e ridurre gli ostacoli che si frappongono al commercio transfrontaliero***.

Or. It

Emendamento 37
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 25 maggio 2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese hanno confermato che un migliore accesso a informazioni aggiornate e attendibili sulle imprese potrebbe generare maggiore fiducia nei mercati, aiutare la ripresa e accrescere la competitività delle imprese europee.

Emendamento

(6) Le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 25 maggio 2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese hanno confermato che un migliore accesso a informazioni aggiornate e attendibili sulle imprese potrebbe generare maggiore fiducia nei mercati, aiutare la ripresa e accrescere la competitività delle imprese europee, ***creare un ambiente economico più sicuro per i privati, i creditori e gli altri partner commerciali, nonché rafforzare la certezza del diritto e la trasparenza del mercato.***

Or. It

Emendamento 38
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nella sua risoluzione del 7 settembre 2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese il Parlamento europeo ha sottolineato che il progetto potrà utilmente contribuire all'ulteriore integrazione dello Spazio economico europeo solo se tutti gli Stati membri faranno parte della rete.

Emendamento

(7) Nella sua risoluzione del 7 settembre 2010 sull'interconnessione dei registri delle imprese il Parlamento europeo ha sottolineato che il progetto potrà utilmente contribuire all'ulteriore integrazione dello Spazio economico europeo solo se tutti gli Stati membri faranno parte della rete ***e che un migliore e più facile accesso alle informazioni è necessario per venire in aiuto alle imprese piccole o medie – che costituiscono un elemento essenziale dell'ossatura dell'economia europea e il principale motore della creazione di occupazione, della crescita economica e della coesione sociale in Europa – nella misura in cui costituisce un contributo alla riduzione dei loro oneri***

Emendamento 39
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il piano europeo d'azione in materia di giustizia elettronica prevede lo sviluppo di un portale europeo di giustizia elettronica quale unico punto di accesso alle informazioni di tipo legale, alle istituzioni giuridico-amministrative, ai registri, alle banche dati e ad altri servizi esistenti e reputa l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese un elemento importante a tal riguardo.

Emendamento

(8) Il piano europeo d'azione in materia di giustizia elettronica prevede lo sviluppo di un portale europeo di giustizia elettronica quale unico punto di accesso alle informazioni di tipo legale, alle istituzioni giuridico-amministrative, ai registri, alle banche dati e ad altri servizi esistenti e reputa l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese un elemento importante a tal riguardo, ***per contribuire a creare un quadro giuridico favorevole, aumentare la fiducia nel mercato comune e contribuire in tal modo agli obiettivi della strategia Europa 2020.***

Emendamento 40
Peter Simon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Sarà possibile migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese solo se tutti gli Stati membri si impegneranno a creare una rete elettronica di registri e a trasmettere le informazioni sulle imprese agli utenti di tali informazioni in maniera standardizzata

Emendamento

(9) Sarà possibile migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese solo se tutti gli Stati membri si impegneranno a creare una rete elettronica di registri e a trasmettere le informazioni sulle imprese agli utenti di tali informazioni in maniera standardizzata

(contenuto simile e tecnologie interoperabili) in tutta l'Unione. Gli utenti dovrebbero poter aver accesso alle informazioni attraverso un'unica piattaforma elettronica europea che faccia parte integrante della rete elettronica.

(contenuto simile e tecnologie interoperabili) in tutta l'Unione. Gli utenti dovrebbero poter aver accesso alle informazioni attraverso un'unica piattaforma elettronica europea che faccia parte integrante della rete elettronica. ***La rete elettronica dovrebbe appoggiarsi, nella misura del possibile, alle strutture esistenti, al fine di evitare le spese inutili.***

Or. en

Emendamento 41
Juozas Imbrasas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Sarà possibile migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese solo se tutti gli Stati membri si impegneranno a creare una rete elettronica di registri e a trasmettere le informazioni sulle imprese agli utenti di tali informazioni in maniera standardizzata (contenuto simile e tecnologie interoperabili) in tutta l'Unione. Gli utenti dovrebbero poter aver accesso alle informazioni attraverso un'unica piattaforma elettronica europea che faccia parte integrante della rete elettronica.

Emendamento

(9) Sarà possibile migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese solo se tutti gli Stati membri si impegneranno a creare una rete elettronica di registri e a trasmettere le informazioni sulle imprese agli utenti di tali informazioni in maniera standardizzata (contenuto ***e forme simili*** e tecnologie interoperabili) in tutta l'Unione. Gli utenti dovrebbero poter aver accesso alle informazioni attraverso un'unica piattaforma elettronica europea che faccia parte integrante della rete elettronica. ***Ciò contribuirebbe ad accrescere la trasparenza in tutta l'Unione europea.***

Or. It

Emendamento 42
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Sarà possibile migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese solo se tutti gli Stati membri si impegneranno a creare una rete elettronica di registri e a trasmettere le informazioni sulle imprese agli utenti di tali informazioni in maniera standardizzata (contenuto simile e tecnologie interoperabili) in tutta l'Unione. Gli utenti dovrebbero poter aver accesso alle informazioni attraverso un'unica piattaforma elettronica europea che faccia parte integrante della rete elettronica.

Emendamento

(9) Sarà possibile migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese solo se tutti gli Stati membri, ***in cooperazione con le parti sociali e la società civile***, si impegneranno a creare una rete elettronica di registri e a trasmettere le informazioni sulle imprese agli utenti di tali informazioni in maniera standardizzata (contenuto simile e tecnologie interoperabili) in tutta l'Unione. Gli utenti dovrebbero poter aver accesso alle informazioni attraverso un'unica piattaforma elettronica europea che faccia parte integrante della rete elettronica.

Or. It

Emendamento 43
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) In un sistema unificato a livello europeo, le informazioni fondamentali sulla forma giuridica, la sede sociale, i proprietari e la direzione, la situazione economica e giuridica dell'impresa, i conti e il bilancio dovrebbero essere fornite gratuitamente.

Or. It

Emendamento 44
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di garantire che non vi siano differenze significative nella qualità degli atti e delle indicazioni registrati nell'Unione, occorre che gli Stati membri assicurino l'aggiornamento di tutte le informazioni registrate ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE e che tale aggiornamento sia reso pubblico entro e non oltre il quindicesimo giorno di calendario dall'evento che ha determinato la modifica dei dati registrati. Al fine di migliorare la protezione di terzi in un altro Stato membro, sarebbe inoltre opportuno che tutti gli atti e le indicazioni trasmessi attraverso la rete siano corredati di informazioni chiare circa il loro valore legale.

Emendamento

(14) Al fine di garantire che non vi siano differenze significative nella qualità degli atti e delle indicazioni registrati nell'Unione, occorre che gli Stati membri assicurino l'aggiornamento di tutte le informazioni registrate ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE e che tale aggiornamento sia reso pubblico entro e non oltre il quindicesimo giorno di calendario dall'evento che ha determinato la modifica dei dati registrati. Al fine di migliorare la protezione di terzi in un altro Stato membro, sarebbe inoltre opportuno che tutti gli atti e le indicazioni trasmessi attraverso la rete siano corredati di informazioni chiare circa il loro **status giuridico e il loro** valore legale.

Or. en

Emendamento 45

Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le succursali dispongono di un identificativo unico che consente di identificarle inequivocabilmente in tutto lo Spazio economico europeo.

Emendamento

3. Le **imprese e le loro** succursali dispongono di un identificativo unico che consente di identificarle inequivocabilmente in tutto lo Spazio economico europeo.

Or. en

Emendamento 46

Peter Simon

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Attraverso la rete elettronica di cui all'articolo 4 bis della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il registro della succursale informa senza indugio il registro della società di qualsiasi modifica agli atti e indicazioni di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

Emendamento

1. Attraverso la rete elettronica di cui all'articolo 4 bis della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il registro della succursale informa senza indugio, **e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi**, il registro della società di qualsiasi modifica agli atti e indicazioni di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 47

Peter Simon

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 5 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri decidono la procedura legale da seguire in seguito al ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE. Detta procedura garantisce che le succursali di società sciolte o cancellate dal registro siano chiuse immediatamente.

Emendamento

2. Gli Stati membri decidono la procedura legale da seguire in seguito al ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE. Detta procedura garantisce che le succursali di società sciolte o cancellate dal registro siano **anch'esse** chiuse immediatamente **e rimosse senza indugio dal registro**.

Or. en

Emendamento 48

Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 89/666/CEE

Articolo 5 bis– paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il metodo **di** individuazione del legame tra una società e la sua succursale,

Emendamento

a) il metodo **per determinare il numero di identificazione ai fini dell'**individuazione del legame tra una società e la sua succursale,

Or. en

Emendamento 49

Peter Simon

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 2005/56/CE

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Attraverso la rete elettronica di cui all'articolo 4 bis della direttiva 2009/101/CE, il registro per l'iscrizione della società derivante dalla fusione transfrontaliera notifica immediatamente al registro presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti che la fusione transfrontaliera ha acquisito efficacia. La precedente iscrizione è cancellata, all'occorrenza, all'atto di ricezione della notifica, ma non prima.

Emendamento

Attraverso la rete elettronica di cui all'articolo 4 bis della direttiva 2009/101/CE, il registro per l'iscrizione della società derivante dalla fusione transfrontaliera notifica immediatamente, **e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi**, al registro presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti che la fusione transfrontaliera ha acquisito efficacia. La precedente iscrizione è cancellata, all'occorrenza, all'atto di ricezione della notifica, ma non prima.

Or. en

Emendamento 50

Peter Simon

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

2. Attraverso la rete elettronica il registro della società informa immediatamente il registro della sua succursale di qualsiasi modifica agli atti e indicazioni di cui all'articolo 2 della direttiva 89/666/CEE.

Emendamento

2. Attraverso la rete elettronica il registro della società informa immediatamente, ***e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi***, il registro della sua succursale di qualsiasi modifica agli atti e indicazioni di cui all'articolo 2 della direttiva 89/666/CEE.

Or. en